



Osservatorio D.Lgs. 231/2001

Note a prima lettura sullo schema di disegno di legge recante «Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231»

1.- Inquadramento e genesi del testo

Lo schema di disegno di legge oggetto della presente analisi costituisce una trasposizione della proposta di articolato elaborata dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia con decreto del 7 febbraio 2024, coordinato dal Presidente Giorgio Fidelbo, i cui lavori si sono conclusi il 30 ottobre 2025 con il deposito della relazione conclusiva, resa pubblica nel gennaio 2026. Con la formalizzazione dell'iniziativa governativa, lo schema assume una posizione di centralità nel processo riformatore che consente di considerare superata la proposta di legge A.C. 2632 (on. Morrone), depositata alla Camera il 29 settembre 2025 quale iniziativa parlamentare autonoma: quel testo, elaborato in parallelo e al di fuori dei lavori del Tavolo, appare oggi destinato ad essere assorbito — quanto ai temi, non necessariamente quanto alle soluzioni — dal veicolo governativo, che ne eredita la funzione di sede del confronto riformatore.

Assume invece rilievo crescente, per le ragioni che si esporranno, il raccordo con la parallela iniziativa governativa in materia di sicurezza sul lavoro elaborata dalla Commissione presieduta dal Viceministro Sisto, consegnata al Ministro della Giustizia il 12 maggio 2026, alla quale è dedicata una specifica sezione della presente scheda.

Il testo si articola in cinque capi: modifiche alla parte generale (Capo I), modifiche al procedimento di accertamento (Capo II), interventi su leggi speciali (Capo III), delega al Governo per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni (Capo IV), disposizioni di coordinamento (Capo V).

2.- La riscrittura dei criteri di imputazione: la colpa di organizzazione come elemento costitutivo

L'intervento di maggior rilievo sistematico investe gli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto. L'art. 6 è integralmente sostituito da una nuova disposizione, rubricata «Colpa di organizzazione dell'ente», ai sensi della quale l'ente risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio «quando la loro commissione è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione» idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La colpa di organizzazione viene così elevata a elemento costitutivo unitario dell'illecito, con superamento della distinzione tra reati degli apicali e reati dei sottoposti quanto al regime probatorio dell'esimente, e con definitivo abbandono — anche formale — del meccanismo di inversione dell'onere della prova.

La portata innovativa di questa scelta va peraltro ridimensionata sul piano pratico: il diritto vivente si era già assestato su una lettura sostanzialmente coincidente, lungo un itinerario che muove dalle Sezioni Unite ThyssenKrupp del 2014 (Cass. pen. SS. UU., n. 38343 del 18 settembre 2014) — che avevano ricondotto all'accusa l'onere probatorio sulla colpa di organizzazione, configurando a carico dell'ente un mero onere di allegazione — e culmina in Cass. pen., Sez. VI, n. 23401 del 15 giugno 2022 (Impregilo bis), che ha negato l'esistenza di qualsivoglia inversione probatoria nell'art. 6. La codificazione ha dunque valore essenzialmente ricognitivo.

Merita di essere invece attentamente valutata la previsione, contenuta nel comma 2 del nuovo art. 6, ove si prevede la confisca del profitto «anche nella forma per equivalente» nel caso di esclusione della responsabilità per carenza di colpa di organizzazione. Si tratta di una scelta che riproduce la logica dell'attuale art. 6, comma 5, ma che, traspota in un sistema in cui la colpa di organizzazione diviene, senza più alcun tipo di riserva, elemento costitutivo dell'illecito, assume un significato decisamente



Osservatorio D.Lgs. 231/2001

problematico: l'ente prosciolto perché organizzato in modo adeguato subisce un'ablazione patrimoniale *sine culpa*, con una torsione della confisca verso una funzione sostanzialmente compensativa che meriterebbe, quantomeno, una delimitazione più rigorosa del concetto di profitto confiscabile.

Un'analoga esigenza di precisione investe il nuovo comma 1-bis dell'art. 5, che positivizza — per i reati colposi — il criterio dell'interesse o vantaggio riferito alla condotta trasgressiva delle regole cautelari, ravvisandolo nel perseguimento o conseguimento, «in misura apprezzabile», di un risparmio di spesa o di un incremento di produzione derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività. La codificazione dell'approdo giurisprudenziale è, in sé, condivisibile; ma la formula del risparmio «in misura apprezzabile» resta affidata a un parametro quantitativo indeterminato, che rischia di trasformare il criterio in una clausola autoavverante: poiché ogni cautela omessa si traduce, per definizione, in un risparmio di spesa, la soglia dell'apprezzabilità rischia di essere ravvisata in ogni infortunio, riproducendo in forma nuova quell'appiattimento dell'imputazione oggettiva sull'evento che la disposizione intenderebbe scongiurare. Sarebbe preferibile ancorare il criterio a scelte organizzative dell'ente — a politiche d'impresa di sistematica compressione dei costi della sicurezza — anziché al mero dato contabile del risparmio, così da restituire al requisito una reale capacità selettiva.

3.- Modelli organizzativi e giudizio di idoneità

Il nuovo art. 7 riscrive i requisiti del modello organizzativo secondo un catalogo analitico che recepisce la prassi consolidata (mappatura dei rischi, protocolli decisionali, gestione delle risorse finanziarie, organismo di vigilanza, flussi informativi, formazione, *whistleblowing*, sistema disciplinare), mentre il nuovo art. 7-bis introduce criteri normativi di valutazione giudiziale dell'idoneità: il giudice «deve tenere specificamente conto» della conformità alle linee guida associative, alle norme tecniche accreditate e alle buone prassi; e i modelli conformi alle linee guida comunicate al Ministero «si presumono conformi» ai requisiti dell'art. 7, comma 1.

È questo, a giudizio dell'Osservatorio, il punto in cui la distanza tra l'ambizione della riforma e il suo esito effettivo si misura con maggiore evidenza. La presunzione di conformità opera sul piano dei requisiti strutturali del modello, non su quello — decisivo nel processo — dell'idoneità preventiva in concreto rispetto al reato verificatosi, che resta integralmente rimessa all'apprezzamento del giudice, con la sola mediazione di parametri orientativi la cui valutazione è essa stessa discrezionale. Il nodo della prevedibilità del giudizio di idoneità — vero epicentro dell'incertezza applicativa del sistema, come la vicenda Impregilo ha dimostrato in cinque gradi di giudizio — non viene dunque sciolto.

A questo rilievo se ne aggiunge uno ulteriore, che si ritiene di primaria importanza. L'art. 7-bis non contiene alcuna previsione che imponga espressamente al giudice di condurre la valutazione di idoneità in prospettiva *ex ante*, sulla base delle conoscenze disponibili al momento della condotta. È questa, nella materia degli illeciti colposi, la vera radice dell'incertezza applicativa: il giudizio formulato dopo la verifica dell'evento è strutturalmente esposto alla distorsione retrospettiva — al senno di poi — che induce a desumere l'inidoneità del modello dalla mera circostanza che il reato si è verificato, secondo una circolarità argomentativa che la giurisprudenza più avvertita ha da tempo denunciato ma che continua a permeare la prassi. Un'integrazione dell'art. 7-bis che vincoli espressamente la valutazione al quadro delle conoscenze e degli standard esigibili al momento del fatto costituirebbe il presidio più efficace contro questa deriva, e dovrebbe costituire una delle proposte emendative qualificanti dell'Unione.

Apprezzabile, invece, la previsione dell'art. 7-bis, comma 2, sul giudizio di equivalenza per gli enti con sede principale all'estero, che codifica una soluzione già affiorata nella giurisprudenza di merito e risponde a un'esigenza reale della prassi transnazionale.



Osservatorio D.Lgs. 231/2001

4.- L'autonomia della responsabilità dell'ente e il regime delle cause estintive del reato

Il nuovo art. 8 ridisegna il principio di autonomia della responsabilità dell'ente lungo due direttrici. Per un verso, ne estende l'operatività all'ipotesi in cui l'autore del reato non sia punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell'ente: fenomeno tutt'altro che marginale nelle organizzazioni complesse, che la disposizione coglie. Per altro verso, disciplina i rapporti tra cause estintive del reato e illecito dell'ente secondo la regola — così definita dalla Relazione illustrativa — del «decumulo unilaterale» in danno della *societas*: quando ricorrono cause di estinzione del reato, l'ente è comunque ritenuto responsabile, con due eccezioni, rappresentate dall'amnistia (salva rinuncia) e, per novità di rilievo, dalla remissione della querela.

Quest'ultima deroga appare coerente con la valorizzazione della componente premiale dell'istituto: la remissione interviene, di regola, all'esito di una composizione del conflitto mediata dal risarcimento del danno, sicché la propagazione dell'effetto estintivo all'ente premia una condotta sostanzialmente riparatoria. Di minore immediata comprensione è invece la disciplina del raccordo con la particolare tenuità del fatto: il comma 3 del nuovo art. 8 esclude la responsabilità dell'ente, quando l'autore non è punito ai sensi dell'art. 131-bis c.p., a condizione che l'illecito amministrativo «risulti occasionale» — soluzione che la Relazione qualifica come «decumulo bilaterale condizionato». Se è condivisibile la scelta di non creare un automatismo tra la tenuità del reato-presupposto e la sorte dell'illecito corporativo, il riferimento alla non occasionalità — riferibile, parrebbe, alla reiterazione della medesima lacuna organizzativa — introduce un parametro eccentrico rispetto alla struttura dell'illecito: a rigore, la valutazione dovrebbe ruotare attorno al grado della colpa di organizzazione, non a un requisito di occasionalità di incerta perimetrazione, che rischia di alimentare un contenzioso interpretativo evitabile.

5.- Gli istituti premiali: l'estinzione dell'illecito ex art. 8-bis e le ipotesi speciali

Il nuovo art. 8-bis introduce l'istituto di maggiore novità e, potenzialmente, di maggiore impatto dell'intero articolato: una causa estintiva generale dell'illecito dell'ente, di natura endoprocessuale, costruita come vera e propria «procedura di estinzione». L'ente che abbia adottato e attuato il modello prima della commissione del reato può chiedere, entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, un termine per eliminare le carenze del modello riscontrate dal pubblico ministero che hanno determinato o agevolato la commissione del reato. La richiesta deve contenere una proposta riorganizzativa, l'indicazione delle attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e la messa a disposizione del profitto ai fini di confisca. Il giudice per le indagini preliminari valuta la proposta in apposita udienza camerale, con eventuale ausilio peritale; se la ritiene idonea, sospende il procedimento fissando il termine per l'adempimento; all'esito positivo, dichiara con sentenza l'estinzione dell'illecito, disponendo la confisca del profitto messo a disposizione.

Quest'ultima previsione risulta peraltro coerente con la natura ripristinatoria che la confisca può assumere nel contesto del decreto 231, come riconosciuto dalle Sezioni Unite nella sentenza Fisia Impianti (Cass. pen., SS. UU., 27 marzo 2008, n. 26654) e come da ultimo ribadito, per le confische codicistiche del profitto, dalle Sezioni Unite 26 settembre 2024 (dep. 2025), n. 13783. Si è dinanzi a un istituto misto, ad un tempo sostanziale e processuale: pur conoscendo un'articolata procedimentalizzazione, esso è anzitutto meccanismo di estinzione dell'illecito fondato su condotte riparatorie che guardano alla reintegrazione *ex post* dell'interesse tutelato. Una proposta senz'altro coerente con la filosofia di fondo del decreto, che ne valorizza appieno la componente preventivo-riparatoria, con opportuna mitigazione delle componenti più marcatamente punitive.



Osservatorio D.Lgs. 231/2001

Residuano, tuttavia, alcuni profili critici. In primo luogo, la scelta di un termine così stringente, collocato in una fase assai anticipata del procedimento: i novanta giorni decorrono dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, quando l'addebito è ancora provvisorio, prodromico rispetto alle deduzioni difensive ex art. 415-bis c.p.p.; il che appare tanto più problematico ove si consideri che le fattispecie premiali, anche endoprocessuali, hanno in genere come termine l'apertura del dibattimento di primo grado — momento che determina l'attivazione dei meccanismi della punibilità — e che la predisposizione della proposta riorganizzativa richiede un'attività preparatoria particolarmente complessa. Né si comprende sulla base di quali elementi il giudice per le indagini preliminari — organo a giurisdizione semipiena, privo del fascicolo — possa indicare ulteriori profili di criticità della proposta, posto che nella fase in questione solo il pubblico ministero potrebbe, eventualmente, disporre accertamenti tecnici.

In secondo luogo, su un piano più generale, appare criticabile la scelta di introdurre un istituto premiale, in un contesto già pervaso da logiche negoziali tanto sostanziali quanto processuali, senza ricondurre il tutto a sistema, così mettendo in competizione i vari strumenti disponibili. La sostanziale sovrapponibilità delle condotte riparatorie con quelle previste dall'art. 17 del decreto, unita alla circostanza che il nuovo istituto opera solo nel procedimento principale, potrebbe rendere per l'ente più conveniente percorrere strade alternative: concludere l'applicazione della sanzione su richiesta all'udienza a contraddittorio anticipato prevista dall'art. 47, nell'ipotesi di richiesta cautelare interdittiva, dopo aver ottenuto la sospensione delle misure ai sensi dell'art. 49 al fine di porre in essere le medesime condotte riparatorie, che possono valere anche come presupposto del patteggiamento ex art. 63. A ciò si aggiunga che la valorizzazione della riparazione quale via per una chiusura anticipata del procedimento in sede di archiviazione rischia di operare, nella prassi, a scapito delle garanzie difensive dell'ente, che si troverebbe a negoziare la propria posizione in una fase priva di contraddittorio pieno. L'assenza di una gerarchia o di un coordinamento espresso tra questi strumenti costituisce un difetto di sistematica che l'iter parlamentare dovrebbe emendare.

Ulteriore profilo di attenzione è la limitazione dell'accesso alla procedura ai soli enti che avessero già adottato un modello *ante delictum*, che rischia di penalizzare irragionevolmente le piccole realtà prive di *compliance* formalizzata; cui si aggiunge il limite delle due dichiarazioni di estinzione per gli illeciti dipendenti da delitto, la cui *ratio* andrebbe quantomeno coordinata con la disciplina della reiterazione.

Accanto alla fattispecie generale, l'art. 3 dello schema introduce due ipotesi speciali di estinzione, che intendono porre rimedio alle aporie di sistema generate, sino ad oggi, dalla valorizzazione della premialità con esclusivo riguardo al reato della persona fisica, senza alcun rilievo per l'illecito dell'ente. La prima estende all'ente il modello ingiunzionale in materia ambientale, mediante il nuovo art. 318-septies.1 del d.lgs. 152/2006: quando la contravvenzione, commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, risulti riconducibile a carenze organizzative, l'organo di vigilanza prescrive all'ente l'eliminazione della carenza, con misure correttive tecnicamente asseverate, e l'adempimento nel termine estingue l'illecito al pari della contravvenzione. La seconda estende condizionatamente all'ente la non punibilità in materia tributaria: oltre al pagamento del debito erariale comprensivo di interessi e sanzioni, si richiede l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato. Va peraltro segnalata, su quest'ultimo punto, un'incongruenza redazionale interna allo schema: l'articolato colloca la disposizione in un nuovo art. 89-bis del d.lgs. 173/2024 (Testo unico delle sanzioni tributarie), mentre la Relazione illustrativa fa ancora riferimento all'innesto di un art. 13-bis.1 nel d.lgs. 74/2000 — refuso da difetto di coordinamento tra articolato e relazione che meriterebbe di essere corretto in sede di esame parlamentare.



Osservatorio D.Lgs. 231/2001

6.- Enti di piccole dimensioni e divieto di duplicazione sanzionatoria

Il nuovo art. 12-bis affronta il tema — da tempo segnalato dalla dottrina e dalla giurisprudenza — della coincidenza sostanziale tra ente e autore del reato, prevedendo che il giudice non applichi o riduca la sanzione pecuniaria quando l'ente non risulti in concreto distinguibile dalla persona fisica, tenendo conto delle pene a questa inflitte. La disposizione, completata dal rimedio esecutivo dell'art. 74-bis, recepisce l'esigenza di evitare duplicazioni sanzionatorie sostanzialmente contrarie al *ne bis in idem* sostanziale. La formulazione dei presupposti (posizione apicale con controllo dell'ente, assenza di apprezzabile struttura organizzativa, esiguo numero di dipendenti) appare tuttavia affidata a clausole elastiche che rischiano di generare un contenzioso qualificatorio non trascurabile; e la scelta di escludere dall'ambito applicativo gli enti che esercitano o subiscono direzione e coordinamento, pur comprensibile in funzione antielusiva, potrebbe risultare eccessivamente rigida rispetto a strutture di gruppo di dimensioni minime.

7.- Le modifiche processuali: iscrizione, archiviazione, patteggiamento

Sul versante processuale, l'intervento di maggior peso è la riscrittura degli artt. 55 e 58. Il nuovo art. 55 introduce l'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia dell'illecito amministrativo nel registro ex art. 335 c.p.p.; il nuovo art. 58 sostituisce l'attuale archiviazione diretta del pubblico ministero con un'archiviazione soggetta al controllo del giudice, secondo il modello codicistico e con il criterio della ragionevole previsione di condanna introdotto dalla riforma Cartabia.

È un aspetto sul quale occorrerà svolgere una attenta e ponderata riflessione. La giurisdizionalizzazione dell'archiviazione risponde a un'autentica esigenza di legalità processuale: l'attuale potere unilaterale del pubblico ministero, sottratto a ogni verifica, costituisce un'anomalia sistematica che si presta a un esercizio non controllabile della discrezionalità nell'*an* della contestazione, che nella prassi ha dato vita a una irragionevole asimmetria di trattamento, da tempo denunciata anche dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Al tempo stesso, l'obbligo di immediata iscrizione dell'illecito 231 produce effetti che eccedono la sfera processuale: la formalizzazione della qualità di ente iscritto è suscettibile di riverberarsi sul piano reputazionale e, soprattutto, su quello dell'affidabilità dell'operatore economico nel sistema dei contratti pubblici (art. 98 del d.lgs. 36/2023).

Va dato atto che il DDL mostra di considerare alcuni riflessi di questo problema: l'art. 4 estende all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato la non menzionabilità dei provvedimenti favorevoli e introduce l'esonero dall'obbligo di indicarli nelle dichiarazioni sostitutive. Si tratta però di presidi che operano *ex post*, in seguito a provvedimenti definitivi, e non incidono sugli effetti extraprocessuali della mera iscrizione, per i quali resta auspicabile un intervento di coordinamento con la disciplina dei contratti pubblici, nel solco della logica già sperimentata con l'introduzione dell'art. 335-bis c.p.p.

Meritano inoltre segnalazione: l'obbligo per il pubblico ministero di indicare specificamente, sin dall'informazione di garanzia e poi nella contestazione (artt. 45, 59 e 61 novellati), le carenze organizzative che avrebbero determinato o agevolato il reato — previsione di sicuro rilievo garantistico, che vincola l'accusa a una contestazione in fatto della colpa di organizzazione e ne consente un più effettivo contraddittorio; la riscrittura dell'art. 44 sull'incompatibilità testimoniale, estesa alla persona che rappresentava l'ente al momento del fatto; la nuova disciplina del sequestro preventivo a fine di confisca (art. 53), ora subordinato a gravi indizi di responsabilità dell'ente, con un innalzamento dello standard cautelare; la riforma dell'applicazione della sanzione su richiesta (art. 63).

Deve invece essere segnalata, in termini critici, un'assenza: lo schema non interviene sull'art. 22 del decreto, in materia di prescrizione dell'illecito amministrativo. Il regime vigente — che assoggetta



Osservatorio D.Lgs. 231/2001

l'illecito al termine quinquennale civilistico e prevede che la contestazione interrompa la prescrizione con effetti che si protraggono sino al passaggio in giudicato della sentenza — determina, come è noto, la sostanziale imprescrittibilità dell'illecito dopo la contestazione. Si tratta di un assetto che poteva forse giustificarsi nella cornice originaria della responsabilità «amministrativa»; ma in una riforma che, elevando la colpa di organizzazione a elemento costitutivo e completando la parificazione processuale dell'ente all'imputato, avvicina dichiaratamente l'illecito corporativo al paradigma penalistico, la conservazione di un regime prescrizionale deteriore rispetto a quello del reato-presupposto costituisce un'asimmetria non più sostenibile sul piano della coerenza sistematica. L'allineamento della disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente a quella del reato da cui dipende dovrebbe costituire una delle proposte emendative dell'Unione.

8.- La delega per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni

Il Capo IV delega il Governo, entro otto mesi, alla revisione del sistema sanzionatorio e del catalogo dei reati presupposto, secondo criteri direttivi che ne prevedono la limitazione ai reati «più attinenti alla criminalità d'impresa», l'estensione ai delitti di comune pericolo rilevanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, anche colposi, e l'introduzione, per gli illeciti ambientali, di obblighi di ripristino e risarcimento coordinati con l'art. 452-duodecies c.p.

La scelta di rinviare, nella fase finale della legislatura, ricorrendo allo strumento della delega il nodo del catalogo dei reati presupposto — cresciuto per stratificazioni successive, talvolta prive di coerenza politico-criminale — desta notevoli perplessità: i criteri direttivi appaiono generici, e la formula della maggiore attinenza alla criminalità d'impresa non offre parametri selettivi realmente vincolanti — molto si è detto, ad esempio, del reato di «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili», previsto all'art. 25-quater.1 del decreto, che pur risultando del tutto eccentrico alla *ratio* del sistema 231, ben può essere commesso nell'ambito di imprese che gestiscano cliniche private — con il rischio che la razionalizzazione attesa si risolva in un mero riordino formale. La direzione dell'intervento — ridurre da un lato, estendere dall'altro ai delitti di pericolo comune — riflette peraltro una tensione interna alla stessa filosofia della riforma, tra istanze di contenimento e spinte espansive, che nell'esercizio della delega dovranno essere ricomposte.

9.- Il raccordo con la riforma della sicurezza sul lavoro: due iniziative governative da coordinare

Infine, vi è un ultimo profilo che l'Osservatorio ritiene di dover portare all'attenzione della Giunta, che riguarda il rapporto tra il DDL in esame e la proposta elaborata dalla Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita con decreto ministeriale del 27 marzo 2024 e presieduta dal Viceministro Sisto, la cui relazione finale e il cui articolato sono stati consegnati al Ministro della Giustizia il 12 maggio 2026. Le due iniziative condividono la medesima genesi — entrambe promanano dal Ministero della Giustizia, attraverso organismi tecnici istituiti a distanza di poche settimane l'uno dall'altro — e la medesima filosofia di fondo: rafforzare la funzione preventiva del diritto penale dell'impresa attraverso la valorizzazione dei modelli organizzativi virtuosi, in una logica premiale, volta a privilegiare la prevenzione speciale.

La proposta Sisto assume espressamente il decreto 231 quale «paradigma e bussola» dei doveri organizzativi del datore di lavoro e costruisce attorno al modello organizzativo un istituto centrale nella prospettiva di riforma: il nuovo art. 590-septies c.p., che limita alla colpa grave la responsabilità del datore di lavoro per omicidio e lesioni colpose aggravate in presenza di un modello di organizzazione e gestione adeguato ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 — disposizione, quest'ultima, sulla quale interviene anche lo schema in esame, che ne riscrive il comma 5 ancorando la presunzione di conformità alla norma UNI ISO 45001:2023. Il punto di intersezione tra i due testi è dunque strutturale: il modello



Osservatorio D.Lgs. 231/2001

organizzativo è chiamato a operare, in un testo, come fondamento dell'esonero dell'ente dalla responsabilità amministrativa e, nell'altro, come presupposto della limitazione alla colpa grave della responsabilità penale individuale del vertice.

Questa convergenza, potenzialmente virtuosa, esige tuttavia un coordinamento che allo stato non risulta formalizzato. Il giudizio di idoneità del modello — che lo schema in esame affida al giudice con la mediazione dei parametri orientativi dell'art. 7-bis — è destinato a proiettarsi, nella logica della proposta Sisto, anche sul piano della responsabilità individuale, con la conseguenza che le incertezze applicative che affliggono quel giudizio nel sistema 231 verrebbero trasferite sul terreno, ancor più delicato, della graduazione della colpa del datore di lavoro. Se i due testi procedessero verso l'approvazione senza un raccordo sistematico — in particolare sulla nozione di adeguatezza del modello, sui rapporti tra presunzioni di conformità e valutazione in concreto, e sul ruolo delle certificazioni e asseverazioni — il modello organizzativo si troverebbe a svolgere funzioni diverse in base a criteri di giudizio non armonizzati, con esiti potenzialmente contraddittori nel medesimo processo, ove convivono la posizione dell'ente e quella del suo vertice.

Stante la sovrapposizione tra colpa di organizzazione e colpa penale, l'Osservatorio ritiene che questo profilo debba costituire uno dei punti centrali dell'interlocuzione dell'Unione con il legislatore: la contestualità delle due iniziative governative rappresenta un'occasione, probabilmente irripetibile, per costruire uno statuto unitario del modello organizzativo nel diritto penale dell'impresa, quantomeno con riferimento all'illecito colposo.

10.- Valutazione di sintesi

Il giudizio complessivo dell'Osservatorio è quello di una riforma volta a cristallizzare gli approdi del diritto vivente in punto di colpa di organizzazione, cui si aggiungono l'introduzione di istituti premiali di reale interesse (l'art. 8-bis su tutti, con le ipotesi speciali in materia ambientale e tributaria), nonché un sensibile rafforzamento dello statuto processuale dell'ente su singoli snodi (contestazione delle carenze organizzative, standard cautelare, iscrizione/archiviazione). Tuttavia, la proposta di legge non scioglie alcuni dei nodi strutturali del sistema: la discrezionalità del giudizio di idoneità del modello — non presidiata da un espresso vincolo di valutazione *ex ante* — la razionalizzazione del catalogo dei reati presupposto, rinviata a una delega dai criteri generici, e il regime della prescrizione dell'illecito, rimasto estraneo all'intervento riformatore nonostante il dichiarato avvicinamento al paradigma penalistico. A ciò si aggiungono il difetto di coordinamento interno tra i molteplici strumenti premiali e negoziali, nonché l'esigenza, illustrata nella sezione che precede, di un raccordo sistematico con la parallela iniziativa governativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Roma, 5 agosto 2026

L'Osservatorio D.Lgs.231/2001